



ACI Progei
Programmazione e Gestione
Impianti e Immobili

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023**

Regolamento emanato in attuazione della delibera del C.d. A. del 28 maggio 2024



INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Campo di applicazione

Art. 3 Durata dell'iscrizione

Art. 4 Soggetti ammessi

Art. 5 Categorie di specializzazione e classi di importo

Art. 6 Domanda d'iscrizione

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione

Art. 8 Documenti e titoli per l'iscrizione

Art. 9 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

Art. 10 Effetti e validità dell'iscrizione

Art. 11 Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione

Art. 12 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

Art. 13 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione

Art. 14 Pubblicità

Art. 15 Trattamento dati personali

Art. 16 Codice Etico di ACI Progei

Art. 17 Legge applicabile e Foro competente

Art. 18 Allegati



ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento è adottato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria; le disposizioni in esso contenute si applicano – in particolare – agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 36/2023) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ed in particolare: *a)* ad affidamenti di contratti di lavori di importi inferiori a 150.000,00 euro (art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023); *b)* ad affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro (art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023); *c)* ad affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 (uno) milione di euro (art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023); *d)* ad affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023); *e)* ad affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023), restando ferma la possibilità per ACI Progei S.p.A., quale stazione appaltante di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Nell'elenco sono iscritti i prestatori di lavori, di beni e di servizi (di seguito definiti anche operatori economici) che ne facciano richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate nel presente regolamento e che, ad insindacabile giudizio di ACI Progei ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di acquisizione.

L'elenco degli operatori economici è articolato in categorie di specializzazione, distinte per LAVORI, SERVIZI e FORNITURE ed identificate per codice e per descrizione, individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento nonché per le classifiche come da allegati n. 1 e n. 2.

L'operatore economico che si vuole iscrivere all'elenco fornitori di LAVORI, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie di interesse ma potrà essere invitato a presentare offerta solo per lavori d'importo complessivo pari o inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila,00) Euro, secondo quanto stabilito dall'art. 28 di cui all'allegato II.12 al Codice.

Nell'ambito dell'elenco ACI Progei può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, gli operatori da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/23.

Le disposizioni del regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Formano parte integrante del presente regolamento i documenti ad esso allegati come indicati



all'art. 18.

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici e – ove necessario - per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate previste dall'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici.

Aci Progei si riserva comunque la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, forniture e/o servizi, mediante procedure ordinarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione non ha limiti temporali. L'elenco è oggetto di revisione annuale e pubblicato sul sito informatico di Aci Progei all'indirizzo www.aciprogei.it.

ART. 4

Soggetti Ammessi

Possono essere ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, gli operatori economici indicati agli articoli 65 e 66 del D.lgs. 36/2023, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) Liberi professionisti singoli od associati;
- e) Società di professionisti;
- f) Società di ingegneria;
- g) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura eventualmente stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;



h) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

La procedura per l'iscrizione può riguardare soggetti: italiani, appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea oppure Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

Tutti i soggetti dovranno tassativamente essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

ART. 5 **Categorie di Specializzazione**

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e classifiche.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di lavori, servizi e forniture (*Allegato 1*).

Per classifica si intende la fascia di importo cui l'operatore intende candidarsi.

ART. 6 **Domanda di iscrizione**

6.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare ad ACI Progei apposita domanda, come da *Allegato n. 2*, precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti e le relative classifiche.

6.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- d) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Qualora i soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, ACI Progei prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio preposto.

6.3. Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un



procuratore, con obbligo di trasmissione della relativa procura.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (*Allegato 2 - modello A*), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata ad ACI Progei, Via Solferino 32, 00185 Roma, unicamente tramite l'utilizzo del Portale Acquisti di ACI Progei raggiungibile all'indirizzo <https://portaleacquisti.aci.it>.

ART. 7 **Requisiti per l'iscrizione**

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito specificati:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (per lavori, servizi e forniture)

1. Sono ammessi all'elenco gli operatori:

- a) che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 del Codice;
- b) che non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
- c) iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o in altri registri la cui iscrizione sia obbligatoriamente prevista per legge per attività analoghe a quelle per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice (per i servizi e le forniture);

2. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

3. AcI Progei, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del Codice.

B) Requisiti relativi alla capacità economica – finanziaria (per lavori, servizi e forniture di qualunque classe di importo).

1. Fatturato globale

Ai fini della dimostrazione della capacità economica – finanziaria sarà richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice.

A comprova della dimostrazione del predetto requisiti potranno essere trasmessi, esclusivamente, i bilanci, la copia del modello unico, la dichiarazione IVA o la dichiarazione proveniente dal soggetto preposto al controllo contabile della società.

C) Requisiti di qualificazione (per l'esecuzione di lavori inferiori a 150.000,00 e l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro)

Per gli affidamenti di **servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000,00**



(centoquarantamila,00) euro è sufficiente la presentazione in originale o copia autentica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o in altri registri equivalenti.

Con riferimento ai soli appalti di **lavori pubblici**, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di **importo inferiore a 150.000,00 euro**, secondo quanto stabilito dall'art. 28 di cui all'allegato II.12 al Codice, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione non inferiore alla classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di domanda di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente non è richiesta nelle ipotesi in cui gli operatori economici siano già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire.

Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal punto precedente, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente al regolamento, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

Per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che abbiano ad oggetto le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui alla tabella "A" dell'allegato II.12 al codice dei contratti pubblici, ai fini della qualificazione, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

D) Requisiti di qualificazione (per l'esecuzione di lavori)

- 1. Per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000 euro:** attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata.
- 2. Attestazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice.**

E) Requisiti di qualificazione (per l'esecuzione di servizi e forniture)

Per l'esecuzione di servizi e forniture di importo **pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore a 221.000 euro:**



1. Servizi e/o forniture analoghe nelle categorie per le quali si chiede l'iscrizione.
2. Idonea attrezzatura tecnica e organico medio ove pertinenti alla natura della fornitura o del servizio.

ART. 8 **Documenti e titoli per l'iscrizione**

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (*vd. All. 2, 3, 4 e 5-mod. A, A bis e B, 5 Bis*)), esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** di cui all'art. 7 lett. A) e C).

1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) autodichiarazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riportante i dati relativi al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza;

2. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di apposita procura, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'operatore attesti i requisiti di cui all'art. 7, lett. A) nonché l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 6.2 del presente regolamento;

A tal fine dovrà essere utilizzato il **modello A**, allegato al presente regolamento.

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 94, comma 1, deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/23.

In particolare si osserva che i soggetti di cui al comma 3, del cit. art. 94, sono: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo**, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, e l'amministratore di fatto.

Pertanto, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94, comma 1, del Codice deve essere resa, per le società di capitali, anche con riferimento ai membri del collegio sindacale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione, ai membri del consiglio di gestione, ai membri del consiglio di sorveglianza ove presenti.

A tal fine andrà utilizzato il **modello B** allegato al presente regolamento.

Si precisa che la condizione di esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 94, va riferita ai soggetti **indicati al comma 3 del cit. art. 94. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 con riferimento alle comunicazioni e alle informazioni antimafia.**

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.



B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7 lett. B).

1. Fatturato globale

Ai fini della dimostrazione della capacità economica – finanziaria sarà richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice.

A comprova della dimostrazione del predetto requisiti potranno essere trasmessi, esclusivamente, i bilanci, la copia del modello unico, la dichiarazione IVA o la dichiarazione proveniente dal soggetto preposto al controllo contabile della società.

C) Requisiti di qualificazione (per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro)

1. Per l'esecuzione di lavori di **importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro**: possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 28 di cui all'allegato II.12 al Codice e, in particolare:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione non inferiore alla classe di importo per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di domanda di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Per l'esecuzione di lavori di **importo pari o superiore a 150.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000 euro**: attestazione di qualificazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata.

3. Attestazione del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice.

D) Requisiti di qualificazione (per l'esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a 221.000 euro)

1. Importo dei servizi e delle forniture analoghe eseguite direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione.

Indicare per ogni singolo contratto eseguito l'oggetto, l'importo, la data e il committente.



2. Adeguata attrezzatura tecnica e l'organico medio. Indicare l'attrezzatura tecnica, il materiale, l'equipaggiamento e l'organico medio di cui si dispone ove pertinenti alla natura della fornitura o del servizio.

E) Requisiti di qualificazione (per l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro).

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

ART. 9

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

ACI Progei provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

A tale scopo fa fede la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

ACI Progei, procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, completa di tutta la documentazione e comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione per cui l'operatore richiedente sia risultato iscritto. Qualora ACI Progei ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro 30 giorni dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà l'operatore richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data, comunque non superiore a 90 giorni, entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, ACI Progei potrà accogliere in modo **parziale** l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni



sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 94, comma 5, del d.lgs. n. 36/23.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'operatore interessato.

ART. 10

Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall' art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/23 viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di gara. L'iscrizione all'elenco fornitori non ha limiti temporali a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda o della sua revisione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove ACI Progei ritenga di avvalersi dell'elenco fornitori ai fini delle procedure di cui all'art. 50 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza alcuna ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 50, comma 1, del Codice avverrà nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle richieste di preventivo e nelle rispettive lettere d'invito.

ART. 11

Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione

ACI Progei, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno tre volte nel biennio non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Allegato II.1 al Codice.

ACI Progei potrà altresì escludere, secondo motivata valutazione, dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 12

Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

12.1. Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare alla stazione appaltante tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.



Tale comunicazione deve essere effettuata tramite PEC, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

12.2. Mantenimento dell'iscrizione e cancellazione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare **per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o della sua revisione**, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e professionale di cui al precedente art. 7. I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o revisionata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

ACI Progei si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

In ogni caso si provvederà alla cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'ufficio preposto).

La cancellazione potrà, inoltre, avvenire su richiesta del soggetto interessato.

ART. 13

Revisione periodica ed estensione dell'iscrizione

13.1. Revisione periodica

Gli operatori economici inseriti nell'Albo saranno sottoposti a verifica circa il perdurare del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7, ogni 12 (dodici) mesi, come suggerito dall'art. 3, comma 3, dell'Allegato II.1 al Codice.

ACI Progei comunica l'esito del procedimento di revisione con le stesse modalità di cui al precedente art. 9.

13.2. Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'operatore interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.



ART. 14 **Pubblicità**

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di ACI Progei è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico di Aci Progei all'indirizzo www.aciprogei.it, sul Portale Acquisti di ACI Progei all'indirizzo portaleacquisti.aci.it nonché sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC.

ART.15 **Trattamento dati personali**

ACI Progei gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART.16 **Codice Etico e comportamentale di ACI Progei**

L'operatore economico si impegna fin dalla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, i principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico e comportamentale in vigore presso la Società predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, uniformando il proprio comportamento.

L'operatore economico ha l'onere, con l'iscrizione nell'elenco, di prendere visione del predetto Codice Etico e comportamentale, pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.aciprogei.it, sul Portale Acquisti di ACI Progei all'indirizzo portaleacquisti.aci.it e a disposizione presso gli uffici di ACI Progei.

ART.17 **Legge applicabile e Foro competente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia inerente al presente documento, è esclusivamente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.



ART.18 **Allegati**

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti allegati:

- Allegato 1 - Elenco delle categorie di specializzazione per lavori, servizi e forniture;
- Allegato 2 - Modello A – Domanda di iscrizione nell’elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture per le procedure di cui all’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (impresa singola);
- Allegato 3 - Modello A bis – Domanda di iscrizione nell’elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture per le procedure di cui all’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 cooperative/consorzi);
- Allegato 4 - Modello B – Modello di dichiarazione circa le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 (impresa singola);
- Allegato 5 - Modello B bis – Modello di dichiarazione circa le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 (da compilarsi da parte di ciascuna impresa consorziata);
- Allegato 6 - Elenco dei documenti da presentare ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture

Le dichiarazioni devono essere rese dall’operatore economico complete dei dati richiesti.

Per l’operatore economico di nazionalità italiana la dichiarazione deve essere sottoscritta nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000. Per l’operatore economico appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione deve essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ACI Progei si riserva di procedere a verifiche d’ufficio.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

PER VENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

**Dott. Gian Luca Pizzichelli – Responsabile della gestione
dell’elenco Fax: 06 4460251 – PEC: aciprogei@pec.aci.it**